



Università degli Studi di Messina

“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” (Emanato con D.R. n. 2095 del 13Luglio2011)

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.

Art. 2

Oggetto del contratto

1. L'Università degli Studi di Messina può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 3

Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:
 - a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti “*junior*”;
 - b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti “*senior*”.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al comma precedente possono essere a carico totale di soggetti pubblici diversi dall'Università e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del contratto, in caso di contratti *junior*, o di durata almeno quindicennale, in caso di contratti *senior*. A tal fine, il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria Società di assicurazione, di gradimento dell'Ateneo, fermo restando che il pagamento della rata relativa alla prima annualità dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e che il versamento delle rate successive dovrà essere effettuato ogni anno, entro e non oltre il corrispondente mese dell'anno in cui è stata stipulata la convenzione.

Art. 4

Contratti junior

1. I contratti *junior* hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura di afferenza sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR; possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
3. I contratti *junior* possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.

Art. 5 Contratti senior

1. I contratti *senior* hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti *junior* di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Art. 6 Programmazione

1. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, deliberano in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:
 1. la tipologia di contratto da attivare;
 2. il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 3. le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste;
 4. le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
 5. il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
 6. l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 7. la copertura finanziaria, qualora questa sia esterna all'Ateneo.
2. Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Il parere è corredato di un compendio delle proposte, contenente l'indicazione del numero dei ricercatori a tempo determinato, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei Corsi di laurea, dei Dipartimenti, nonché delle Unità operative complesse presso cui i ricercatori svolgeranno la propria attività.
3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione o di finanziamenti provenienti da convenzioni di durata almeno quindicennale, nel terzo anno di contratto *senior*, l'Università valuta il

titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La procedura di valutazione è disciplinata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri fissati con decreto MIUR, da apposito regolamento di Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera dopo una accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e dell'entità e della disponibilità delle risorse derivanti da convenzioni per finanziamenti esterni e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale.

Art. 7

Bando

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato con decreto del Rettore, è inserito sul sito web dell'Università ed inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando di selezione deve specificare:

- a) la tipologia contrattuale (junior o senior) e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- d) le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni richieste, in ogni caso non inferiore a 12;
- f) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;
- i) la struttura presso cui si svolgerà l'attività oggetto del contratto.

2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 8

Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.

2. Con esclusivo riferimento ai contratti *senior*, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di quelli prescritti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- b) con la titolarità di contratti di insegnamento universitari;

- c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
6. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. Ai fini della stipulazione del contratto vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.
8. L'esclusione dalla procedura di selezione, laddove prevista, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 9

Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, il Senato Accademico designa una Commissione giudicatrice di tre membri, scelti tra i professori di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento ovvero a settori strettamente affini, scelti in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica. I componenti la Commissione sono nominati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università.
2. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente inciso, si applicano i parametri e i criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.
4. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.
5. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.
6. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

7. Al termine dei lavori, la Commissione predispose la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

8. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

9. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

Art. 10 Chiamata

La chiamata dei ricercatori vincitori della selezione viene effettuata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *junior* è pari al trattamento annuo iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

2. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *senior* è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Art. 13 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal presente regolamento e dal Regolamento di Ateneo in materia di carico didattico dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato.

2. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio della struttura di afferenza una relazione sulle attività svolte.
4. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.
5. È applicabile, per quanto concerne i ricercatori con contratto a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità con il regime di impegno prevista per i professori ed i ricercatori universitari.
6. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 14

Modalità di valutazione dell'attività svolta

Con riferimento alle procedure di proroga dei contratti *junior* di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità, criteri e parametri individuati con decreto MIUR.

Art. 15

Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 16

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'anno 2015 costituisce titolo valido per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, unitamente al possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, le Facoltà sono soggetti idonei a presentare agli organi collegiali le richieste di

attivazione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. Sono riconosciute, altresì, ammissibili le deliberazioni assunte dai Consigli di Facoltà prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1.

3. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, la deliberazione di autorizzazione all'emissione dei bandi per ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 6 del presente regolamento, è di competenza del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, le chiamate e l'approvazione delle stesse, di cui all'art. 10 del presente regolamento, sono di competenza, rispettivamente, dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

5. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e le procedure selettive in itinere restano disciplinati dalle norme contenute nel *“Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato di Ateneo”*, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.